

## REGOLAMENTO (UE) N. 932/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2012

**recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentino un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE dispone che la Commissione, se del caso, introduca una misura di esecuzione per apparecchi elettrodomestici, comprese le asciugabiancheria per uso domestico.
- (3) La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria per uso domestico tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
- (4) Il presente regolamento deve disciplinare i prodotti progettati per l'asciugatura della biancheria in ambienti domestici.
- (5) Le lavasciuga biancheria per uso domestico hanno caratteristiche particolari e quindi devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (6) L'aspetto ambientale delle asciugabiancheria a uso domestico, identificato come significativo ai fini del presente

regolamento, è il consumo di energia nella fase di utilizzo. Il consumo annuale di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico nel 2005 nell'Unione europea è stato stimato pari a 21 TWh. In assenza dell'adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiungerà i 31 TWh. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento.

- (7) Lo studio preparatorio indica che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più importante aspetto ambientale. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di asciugabiancheria a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.
- (8) Il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico dovrebbe essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
- (9) I requisiti per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista degli utenti finali, né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione e di smaltimento.
- (10) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai

<sup>(1)</sup> GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

